

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1866

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALAMIDA, POLLICE

Presentata il 4 luglio 1984

Norme in materia di assunzioni obbligatorie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge in materia di collocamento obbligatorio si innesta in un quadro confuso e pesantemente contraddittorio, sia sul piano del Governo che su quello più composito delle diverse forze sociali e vede nuove decisioni parlamentari ratificare la tendenza alla marginalità sociale e all'espulsione dal mondo del lavoro di fasce sempre più vaste di cittadini.

Il predicato assistenzialismo, reo di buona parte del disavanzo della spesa pubblica, viene allontanato non già per una razionale politica di prelievo a chi più ha e redistribuzione a chi meno ha ma per una concreta separazione delle politiche a favore degli occupati e degli inoccupati.

L'accordo del 22 gennaio 1983; i decreti-legge n. 17 e n. 463 dello scorso anno accolgono sul piano istituzionale queste strategie e si pongono con forza attuativa quali strumenti di divisione di classe; anche il decreto-legge n. 94 del 27

aprile 1984 più che a incrementare i livelli occupazionali, rappresenta un ulteriore onere della spesa pubblica che dà una risposta limitata nel tempo, generalizza il *part-time* e la chiamata nominativa.

Basti riflettere sulla riduzione del potere d'acquisto dei salari, sulle norme previdenziali e sanitarie, sulle norme in materia di collocamento per invalidi per cogliere i segni più diversi di questa unica strategia: contenimento del costo del lavoro e dei consumi, restrizione della domanda sociale (occupazione, salute, previdenza) e presunto controllo delle dinamiche inflattive, così da produrre compatibilità economica, in vista di tempi migliori.

In buona sostanza si tratta di mantenere a bassi costi nel limbo del precariato assistenziale e nel parcheggio del controllo assistenziale quote rilevanti di forza lavoro, consentendo manovre di libero mercato, non già alle sole imprese ma anche allo Stato, resosi con ciò disponibile al rilancio del capitale alle condizioni di sempre.

Confusione e contraddittorietà emergono con forza sia per la palese inefficacia di ogni tentativo siffatto di controllo sull'economia e, ancor più, per la palese negazione di postulati costituzionali al cui stravolgimento si oppongono ancora con forza soggetti sociali diversi e, per fortuna, numerosi.

Questo salto di qualità nei processi di ristrutturazione del capitale di Stato e dell'impresa, pur avendo una storia recente (quinquennio), sta acutizzandosi per una crescente disarmonia tra obiettivi posti ed ottenuti dagli ultimi governi e per la gara di qualità che il nuovo governo Craxi deve poter vincere sulla strada della governabilità.

Pur in presenza di un flebile dibattito sulle questioni connesse con la politica del mercato del lavoro e nelle more dei progetti remoti di riforma (ex 760, ex 1602, ex testo unificato del collocamento ordinario, attuale disegno di legge n. 665) si ritiene urgente la presentazione di una proposta di legge capace di fissare su chiare coordinate le linee portanti di una nuova politica per l'occupazione che, proprio nel garantire salario agli ultimi e dignità sociale agli esclusi, possa individuare la demarcazione dei soggetti sociali con cui e per cui lavorare e lottare.

Compito non facile, non già per l'impresa di stesura di una proposta di legge ma per l'impegno che con essa assume Democrazia proletaria in termini di lavoro di dibattito, verifica, alleanze, promozione e lotta attorno a temi che la cultura dominante ha già da tempo rifiutato, rigettando le dure conquiste del passato.

Un progetto essenziale il nostro che, differentemente da quelli presentati da numerose forze politiche (11 nella passata legislatura) tende a scelte chiare, sia di principio che di metodo e pone relativa attenzione agli artifici istituzionali che si collocano nel disegno dell'attutimento delle contraddizioni sociali.

Per questo un disegno che stabilisca con certezza soggetti aventi diritto e soggetti obbligati, modalità di gestione e strumenti operativi, sanzioni ed incentivi.

V'è una scelta politica che sta a monte dell'articolato e che si pone con novità nel panorama del già visto: l'irrinunciabile scelta alla difesa di coloro che sono portatori di difficoltà, a causa di un danno motorio e/o sensoriale e l'individuazione del raccordo strutturale con l'osservatorio del mercato del lavoro, la Commissione regionale e circoscrizionale per l'impiego e la formazione professionale, strumenti della potestà operativa e regolamentare delle regioni.

In questo quadro si sceglie oggettivamente per l'unificazione delle graduatorie e dei relativi mercati ordinari e speciali che si sono voluti finora separare ad arte.

Vogliamo cioè delineare una strategia unitaria tesa alla ricomposizione dei diversi segmenti del mercato del lavoro (ordinario, obbligatorio, speciale, agricolo, a domicilio).

Sulla base di queste premesse si evidenziano le proposte innovative di questa proposta di legge.

Con l'articolo 1 si identificano i soggetti aventi diritto, sostituendo alla farraginosa divisione degli aventi diritto in gruppi e categorie di beneficiari, una categoria unica individuabile tra i soggetti la cui invalidità fisica e/o psichica e/o sensoriale sia stata accertata dalle Unità sanitarie locali e che sottoposti all'esame di organismi tecnici (di cui all'articolo 6) evidenzino la necessità di particolari provvidenze che permettano di esprimere le loro potenzialità lavorative.

Con la proposta della categoria unica dei soggetti aventi diritto si vuole battere il principio privo di fondamento per cui esisterebbero condizioni e necessità specifiche delle singole categorie.

Non deve esistere privilegio acquisito che ostacoli il generale riconoscimento costituzionale del diritto all'occupazione di tutti gli invalidi; è in questo senso che si pone anche l'inserimento dei cosiddetti « psichici » tra gli aventi diritto.

La categoria degli orfani e delle vedove non è da noi considerata, in quanto

riteniamo che questa categoria possa superare lo svantaggio sociale contando su punteggi aggiuntivi, nell'ambito del collocamento ordinario.

Il riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio deve essere prerogativa di un organismo tecnico (articolo 6) che valuta le potenzialità lavorative sulla base di criteri sociali e scientifici raffrontati alle condizioni di lavoro e alla loro possibilità di modifica. Siamo infatti convinti che un conto sia valutare l'invalidità con criteri puramente medici, un conto sia valutare la diminuzione di capacità lavorativa che non è mai in assoluto ma in relazione a questa o a quella mansione particolare. Tale organismo tecnico, formato da educatori, sindacati di zona, medici del lavoro, ergonomi, deve affiancare la Commissione circoscrizionale per l'impiego, per svolgere una serie di interventi atti a individuare un idoneo impiego, compatibile con le potenzialità lavorative del soggetto che partendo dalle sue conoscenze, i suoi bisogni, la sua storia, compia uno sforzo di ricerca tendente ad individuare:

luoghi di lavoro in cui esistano i presupposti di realizzazione dell'inserimento (escludendo le aziende notoriamente in crisi o in via di ristrutturazione con ricorso massiccio alla cassa integrazione guadagni);

individuare all'interno delle singole fabbriche, delle aree professionali che in riferimento alle caratteristiche del soggetto e al suo profilo professionale, siano considerate ricettive e meritevoli di sperimentare almeno una prima fase di inserimento dell'handicappato in questione.

Si è individuato nella commissione circoscrizionale e nella sezione gli ambiti territoriali più idonei per svolgere le funzioni del collocamento obbligatorio, così da utilizzare fino in fondo le conoscenze dell'organismo tecnico.

Alle regioni sono affidati compiti di collegamento stabile fra formazione pro-

fessionale, osservatorio del mercato del lavoro e collocamento (articolo 8) atti a individuare le reali esigenze del mercato del lavoro e a dare risposte formative adeguate, attraverso una programmazione flessibile e in grado di aggiornarsi rispetto ai cambiamenti dell'organizzazione del lavoro.

Il contratto di formazione-lavoro (articolo 11) è in grado di offrire un'esperienza di lavoro in una situazione produttiva reale e quindi di far acquisire migliori abilità tecniche e può meglio evidenziare la dimensione socializzante del lavoro.

Il contratto di formazione-lavoro ridimensiona pregiudizi e paure e stimola maggiormente i lavoratori a partecipare direttamente alla soluzione dell'integrazione.

Il lavoratore che si ammala o che subisce un infortunio non perde il posto di lavoro e può essere computato all'interno dell'aliquota d'obbligo fissata nella presente proposta di legge, purché la malattia o l'infortunio non siano imputabili a cause di lavoro. Gli invalidi del lavoro non possono essere computati in questa aliquota per evitare che le aziende siano incentivate a non superare una prevenzione della malattia e degli infortuni.

Con l'articolo 13 si vuole riconoscere, normare e valorizzare le numerose esperienze d'integrazione socio-lavorative attuate attraverso la costituzione di cooperative integrate (miste) che dovranno, a cura delle regioni, disporre di incentivi, tutele e qualificate commesse di lavoro, privilegiando con ciò l'elevata funzione sociale del sistema cooperativistico integrato.

Le sanzioni previste dall'articolo 14 della proposta di legge modificano le irrisorie norme « amministrative » previste dalla legge n. 482 e introducono il concetto di « responsabilità penale » per coloro che con mezzi fraudolenti non ottemperino agli obblighi previsti dalla presente legge.

La presente proposta s'inquadra negli assetti istituzionali che normano le competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con ciò risentendo della farraginosa (improduttiva) gestione e potestà legislativa esercitata dal Ministero del lavoro e dallo Stato. La scelta politica, tecnica e culturale che il gruppo parlamentare di Democrazia proletaria intende promuovere si contrappone a questa logica e si indirizza per successive tappe, verso la gestione diretta e la capacità legislativa delle regioni per le intere politiche del mercato del lavoro e dell'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio).

In attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, la presente legge tutela il diritto al lavoro dei cittadini che, a causa di invalidità fisica, psichica o sensoriale, ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382, accertata dalle unità sanitarie locali, siano impediti all'impiego ordinario e necessitino di provvidenze particolari atte a valorizzare le loro potenzialità lavorative.

Le potenzialità lavorative, valutate dall'organismo tecnico di cui all'articolo 6 della presente legge, determinano il diritto all'impiego con ciò prescindendo dal grado di invalidità determinato dal collegio medico legale dell'Unità sanitaria locale.

Le categorie di beneficiari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, della legge 2 aprile 1968, n. 482 sono abrogate e l'aliquota dei riservatari di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è unica.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di cittadini titolari di pensioni di invalidità e di vecchiaia e per coloro che non abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età o abbiano superato il sessantesimo.

ART. 2.

(Soggetti obbligati).

I privati datori di lavoro che occupino più di diciotto lavoratori, fra operai e impiegati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori invalidi in base all'aliquota del 9 per cento.

Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende di Stato municipalizzate, gli enti pubblici e

gli istituti soggetti a vigilanza pubblica, i quali abbiano alle proprie dipendenze più di 18 lavoratori dipendenti sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori invalidi secondo l'aliquota del 9 per cento.

Le aziende private che ricorrono all'uso della cassa integrazione guadagni speciale di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono sollevate dall'obbligo di assunzione di invalidi.

L'aliquota dei lavoratori invalidi soggetti al trattamento di cassa integrazione guadagni normale e speciale non può superare quella presente in azienda alla data del provvedimento.

ART. 3.

*(Denunce — Esoneri —
Compensazioni territoriali).*

Le aziende private e gli enti pubblici sono tenuti ad affettuare la denuncia semestrale nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno alle commissioni circoscrizionali per l'impiego che dispongono per i successivi avviamenti.

Le denunce corredate da un prospetto analitico devono indicare il numero complessivo del personale alle dipendenze, distinto per unità produttiva, per qualifica e livello e l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni del collocamento obbligatorio precisando per ciascun assunto il giorno di assunzione, la mansione a cui è adibito, l'età e il tipo di sostegno lavorativo di cui ha usufruito.

Nelle aliquote d'obbligo non possono essere computati lavoratori divenuti invalidi successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro.

Le compensazioni territoriali e i ricorsi amministrativi devono essere rivolti tramite istanza dalle imprese private e dalle aziende pubbliche alle commissioni regionali per l'impiego che provvedono agli adeguamenti e alle rimozioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le esclusioni e gli esoneri di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482,

non sono compatibili con lo spirito della presente legge che assicura mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego e gli organismi tecnici di consulenza, un avviamento coerente e compatibile con le caratteristiche dell'avente diritto e con quelle del soggetto obbligato.

Le denunce di cui al presente articolo sono contestualmente valide per la domanda di invio di lavoratori tutelati dalla presente legge.

L'avviamento obbligatorio esercitato tramite emissione del nulla-osta da parte dell'ufficio circoscrizionale del lavoro rappresenta costituzione automatica dello stesso rapporto di lavoro.

ART. 4.

(Natura del rapporto di lavoro).

A coloro che sono assunti in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

Al soggetto avente diritto in forza della presente non possono essere applicate le norme relative al patto di prova.

Su richiesta degli interessati e previa autorizzazione delle unità sanitarie locali è concesso un congedo straordinario retribuito per cura, non superiore a trenta giorni per anno.

Al fine del computo delle assenze per malattia non sono cumulabili nel computo totale delle assenze i periodi di malattia e di riabilitazione derivanti dalla causa invalidante.

ART. 5.

(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).

Le commissioni e le sezioni circoscrizionali per l'impiego esercitano le funzioni di cui alla presente legge secondo i criteri stabiliti per il collocamento ordinario.

Le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono tenute a fornire ogni semestre

all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i dati relativi alla applicazione della presente legge.

Contro i provvedimenti della commissione e della sezione circoscrizionale per l'impiego è data facoltà di ricorso alla commissione provinciale per l'impiego, secondo la disciplina prevista per il collocamento ordinario.

ART. 6.

(Organismi tecnici).

Gli uffici circoscrizionali per l'impiego del collocamento ordinario, per lo svolgimento delle funzioni del collocamento obbligatorio, sono affiancati da organismi tecnici, la cui composizione è determinata dalle regioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della presente legge.

Tali organismi tecnici assolvono i seguenti compiti:

1) valutare le potenzialità lavorative, in relazione ai risultati dell'accertamento medico legale, le attitudini e l'abilità professionale;

2) valutare le condizioni strumentali idonee al conseguimento di un mirato e stabile impiego, quali l'adeguamento del posto di lavoro, l'abbattimento di barriere architettoniche nonché la stipula di contratti formazione-lavoro;

3) valutare le aree professionali e le mansioni compatibili con la natura e il grado di invalidità dei beneficiari;

4) verificare il mantenimento dell'impiego e le relative condizioni di reale integrazione del lavoratore precedentemente avviato, adottando conseguenti provvedimenti atti ad assicurare idonee condizioni di lavoro.

ART. 7.

(Composizione delle graduatorie).

Gli uffici circoscrizionali provvedono alla composizione delle graduatorie con i

criteri previsti dalla commissione regionale per l'impiego e in riferimento a:

- a) anzianità di iscrizione;
- b) condizioni socio-economiche personali e familiari;
- c) professionalità acquisita.

Gli uffici circoscrizionali dispongono l'avviamento al lavoro previo parere obbligatorio dell'organismo tecnico di cui al primo comma dell'articolo 6.

ART. 8.

(Funzioni delle regioni).

Le regioni, attraverso le commissioni regionali per l'impiego, elaborano interventi atti a promuovere ed assicurare l'applicazione del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 1, in conformità ai seguenti principi:

1) rispettare la coerenza tra il sistema di collocamento ordinario e le norme atte a tutelare il diritto all'impiego di cittadini con invalidità fisica, psichica o sensoriale;

2) assicurare la coerenza per l'impiego obbligatorio con il servizio di osservazione del mercato del lavoro e con il sistema preposto alla formazione professionale;

3) garantire la partecipazione e il controllo sociale dei rappresentanti degli enti locali, territoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, nelle sedi attuative il collocamento al lavoro;

4) realizzare previdenze particolari atte a tutelare i lavoratori con difficoltà di relazione con l'ambiente o con ridotta autonomia personale;

5) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza tecnica atti ad agevolare il reperimento di idonee occasioni di impiego coerenti con il grado di invalidità dei singoli beneficiari;

6) dare piena attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di abolizione di barriere architettoniche negli edifici, nelle infrastrutture, nei trasporti pubblici;

7) determinare la composizione degli organismi tecnici di supporto agli uffici circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 6 della presente legge, prevedendo anche la presenza di tecnici di medicina del lavoro e di ergonomia, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge;

8) promuovere iniziative in materia di orientamento, formazione e collocamento degli invalidi;

9) promuovere orientamenti in materia di contratti formazione-lavoro, tirocini formativi, agevolazioni e coperture parziali degli oneri sociali;

10) coordinare il raccordo tra osservatori per l'impiego, sistema di formazione professionale e politica attiva del lavoro con particolare riferimento alle provvidenze atte a garantire un impiego mirato dei lavoratori invalidi;

11) esprimere pareri e decisioni in materia di compensazioni territoriali e ricorsi presentati dai soggetti obbligati;

12) esprimere pareri riguardanti i criteri adottati per l'inabilità e i provvedimenti di cassa integrazione guadagni;

13) esprimere pareri in materia di modifiche dei posti di lavoro e di realizzazione di specifici progetti attuati tramite il fondo sociale europeo;

14) determinare le caratteristiche dei contratti di formazione lavoro e di ogni altra agevolazione atta a perseguire l'impiego dei soggetti di cui all'articolo 1.

ART. 9.

(Accertamento sanitario).

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere che presso le unità sanitarie locali competenti per ter-

ritorio sia accertato che la natura e il grado di invalidità non possa costituire pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ovvero che sussista compatibilità tra le condizioni di salute dell'invalido e le mansioni a lui affidate.

Il giudizio favorevole all'invalido obbliga il datore di lavoro ad adibirlo a mansioni compatibili con le accertate condizioni di salute e a corrispondere eventuali retribuzioni perdute.

ART. 10.

(Invalidi del lavoro per servizio).

Gli invalidi del lavoro per servizio possono chiedere la riassunzione nell'azienda o nella pubblica amministrazione, presso cui avevano subito l'infortunio ovvero si era manifestata la malattia invalidante, entro il termine di due anni dall'accertamento dell'esito invalidante.

Ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente l'invalido del lavoro o per servizio è riassunto in soprannumero dalle aziende private o dalle amministrazioni pubbliche che possono computarli qualora la causa invalidante non sia ascrivibile alle condizioni di lavoro, al verificarsi di successiva vacanza, nell'aliquota degli invalidi di cui all'articolo 2.

Gli invalidi del lavoro per servizio riassunti a norma del comma precedente conservano il trattamento economico e normativo di cui fruivano alla data dell'interruzione del rapporto del lavoro a causa dell'infortunio o della malattia invalidante, ed è computato per intero agli effetti giuridici e di quiescenza, il periodo di interruzione del lavoro.

ART. 11.

(Contratti di formazione-lavoro).

Tra le aziende pubbliche e private che assumono in forza della presente legge e le regioni e gli enti locali possono essere stipulati contratti di formazione-lavoro previo parere della commissione regionale per l'impiego.

Il contratto di formazione-lavoro consiste nell'impiego a tempo parziale del lavoratore invalido finalizzato all'acquisizione di capacità professionali ed al raggiungimento di una posizione stabile di impiego.

I contratti di formazione-lavoro devono contenere le seguenti clausole:

a) durata minima di sei mesi e massima di diciotto mesi;

b) descrizione delle mansioni attribuite e modalità di svolgimento;

c) obbligo per l'impresa di trasmettere ogni tre mesi alla commissione regionale per l'impiego la documentazione relativa alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore;

d) forme di assistenza, consulenza e verifica tecnica da parte delle strutture formative o socio sanitarie competenti per territorio, al fine di favorire l'integrazione socio lavorativa dell'invalido.

Durante il periodo di svolgimento del contratto formazione-lavoro gli invalidi conservano l'iscrizione nelle liste del collocamento.

Alla scadenza del contratto il datore di lavoro proceda all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, dandone comunicazione entro 15 giorni alla commissione circoscrizionale per l'impiego.

ART. 12.

(Concorsi per il pubblico impiego).

I soggetti di cui all'articolo 1 possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di concorso. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame, per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettiva condizione di parità con gli altri. Nei bandi di concorso non può essere stabilito il requisito di sana e robusta costituzione fisica.

Ogni bando di concorso deve prevedere una riserva di posti per gli invalidi di cui alla presente legge.

Per la partecipazione degli invalidi ai concorsi l'età massima è elevata a 45 anni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli invalidi che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche, scritte ed orali.

Il partecipante al concorso che ritiene di non essere stato tutelato in tal senso, può chiedere alla commissione esaminatrice di sospendere il concorso fino a che non si provveda a fornirgli delle idonee attrezzature tecniche.

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel medesimo provvedimento che esso è stato emanato tenendo conto di quanto disposto, in materia di assunzione obbligatoria, nella presente legge.

ART. 13.

(Imprese cooperative integrate).

Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono l'istituzione e lo sviluppo di imprese a carattere cooperativo che si prefiggono come scopo l'inserimento lavorativo di cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio; i lavoratori invalidi che lavorano nelle imprese cooperative hanno qualifica di soci e la loro presenza non può essere superiore al 30 per cento.

A tal fine le regioni devono attuare, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, con propri provvedimenti, le forme di sostegno sia tramite contributi a parziale copertura dei mutui contratti o degli oneri sociali derivanti dall'assunzione di lavoratori invalidi, sia tramite la riserva delle forniture

ture o delle commesse da appaltare. Le commissioni regionali per l'impiego esercitano verifiche ed accertamenti in ordine alla corretta attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

ART. 14.

(Sanzioni).

I soggetti obbligati che contravvengono alle norme della presente legge sono puniti con una ammenda di lire centomila per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

I soggetti obbligati, che con mezzi fraudolenti tentino di non ottemperare alle disposizioni della presente legge, decadono dal diritto alla quota di fiscalizzazione degli oneri sociali prevista per l'anno in corso o in alternativa, sono puniti con le disposizioni penali previste dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 15.

(Devoluzione delle ammende).

Le ammende previste dalla presente legge sono versate dagli uffici del registro ai fondi regionali per l'addestramento e l'istruzione professionale, che sono utilizzati anche ai fini di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 16.

(Norme transitorie).

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti negli elenchi dei soggetti aventi diritto del collocamento obbligatorio, conservano il diritto all'iscrizione.

Gli invalidi già obbligatoriamente assunti sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in forza delle aliquote stabilite dalla presente legge, gli stessi invalidi sono computati con le successive aliquote vacanti all'interno delle aliquote d'obbligo.